

STATUTO DELLA FONDAZIONE FABIO MORENI

Art. 1: In memoria del Dott. Fabio Moreni, caduto in Bosnia il 29/05/1993 mentre portava aiuti umanitari alle popolazioni dell'ex-Jugoslavia martoriate dalla guerra, è costituita una Fondazione denominata

“Fondazione Fabio Moreni” ONLUS

nell'intento di realizzare le aspirazione del suo cuore generoso, La Fondazione è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La Fondazione ha sede in Cremona – via Portinari del Po, 23.

Art. 2: La Fondazione, che si ispira ai principi cristiani, non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione ha fini assistenziali ed educativo-formativi, atti a promuovere la dignità della persona umana e le sua crescita integrale, senza distinzione di razza, di lingua o di religione, per sviluppare la cultura dell'amore e della vita.

La Fondazione si propone di:

- a) Operare con tutti i mezzi possibili (seminarti, pubblicazioni, iniziative caritative, opere assistenziali, ecc.), in proprio o in partecipazione con altre organizzazione parallele, per aiutare le persone, e tra esse quelle più emarginate ovvero svantaggiate, a vivere ed operare in maniera degna della loro vocazione umana e del loro destino soprannaturale.
- b) Combattere l'ingiustizia e le discriminazioni economiche, sociali e culturali, per promuovere, assieme al miglioramento delle condizioni di vita, il bene comune dell'umanità, cioè la pace. LA Fondazione si propone di aiutare gli uomini di qualunque paese o nazione, in situazioni di difficoltà (guerre, calamità naturali, malattie, ecc.) anche sostenendo direttamente o indirettamente persone che operano in questi settori o contribuendo alla formazione di quest'ultime.

È fatto divieto di svolgere attività diverse dalle precedenti ad eccezione di quelle direttamente connesse alle stesse.

Art. 3: Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ad erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 4: Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da attività connesse alla principale.

Gli utili eventualmente derivanti dalla gestione della attività istituzionale, o di quelle ad essa connessa od eventualmente strumentali marginali devono essere reimpiegati per le finalità statuarie.

Art. 5: Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 6: Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente nomina il vicepresidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione ed i componenti del collegio dei revisori.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione.

La carica di Presidente è a vita.

A ciascun Presidente competerà di indicare il proprio successore. In caso di mancata indicazione la nomina spetterà al consiglio di amministrazione.

La carica di Presidente spetterà, vita sua durante, alla fondatrice Prof. Valeria Arata Moreni a cui competerà la nomina del proprio successore.

Art. 7: Il Vice presidente è nominato dal Presidente.

Il Vice presidente fa le veci del presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

Art. 8: Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri.

Il Direttore della Caritas è membro di diritto del consiglio di amministrazione con anche funzioni di consulente ecclesiastico.

I restanti membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente.

I membri del consiglio di amministrazione, eccettuato il Presidente durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Le cariche dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

Art. 9: Al consiglio di amministrazione spetta:

- a) di deliberare sulla costituzione di comitati, scientifici o d'onore;
- b) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Presidente;
- c) di deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente;
- d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo. L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

- e) di curare la gestione delle entate ordinarie e straordinarie nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- f) di approvare eventuali regolamenti interni.

Il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto (o indiretto) delle corrispondenti attività economiche.

Art. 10: Il consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11: I verbali delle deliberazioni del consiglio e del comitato devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritte dal Presidente.

Art. 12: Il collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri nominati dal Presidente.

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare e regolare tenuta della contabilità sociale.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi spese preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione.

Art. 13: È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

In caso di estinzione dell'Ente a norma dell'art. 27 cc. e dell'art. 10 D. Lgs. 460/97, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di ispirazione cristiana i cui scopi siano affini agli scopi della Fondazione Fabio Moreni ONLUS.

La devoluzione verrà deliberata dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle proposte del Vescovo di Cremona.

Art. 14: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

